



Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 188-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE
2006, N.152

AVVIO DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI
TECNICI ED OPERATIVI DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE

PROTOCOLLO DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE

*CONDIZIONI PER LE IMPRESE E LE ASSOCIAZIONI CHE INTENDONO ADERIRE
ALLA FASE DI SPERIMENTAZIONE*

PREMESSA

L'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto l'istituzione di un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, elencando i soggetti tenuti all'iscrizione al sistema.

L'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 16, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, rinvia a successiva decretazione del Ministero dell'ambiente la definizione, tra l'altro, delle modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, "garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema". I decreti attuativi della disposizione citata, quindi, devono disciplinare, oltre alle modalità di iscrizione al Registro e di funzionamento dello stesso, anche le modalità di trasmissione dei dati relativi ai formulari di identificazione dei rifiuti ed a registri di carico e scarico.

1. FINALITÀ

Al fine di procedere alla realizzazione del sistema ed alla definizione dei provvedimenti normativi di attuazione dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la competente Direzione del Ministero dell'ambiente ha richiesto il supporto tecnico operativo dell' Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la progettazione e realizzazione di un prototipo per avviare una sperimentazione preliminare finalizzata a verificare e la fruibilità di alcune delle funzionalità del Registro elettronico nazionale, nonché l'interoperabilità con i sistemi gestionali eventualmente in uso alle aziende e l'adeguatezza delle procedure.

In tale contesto, la Direzione generale ECI e l'Albo Nazionale Dei Gestori Ambientali hanno richiesto alle Associazioni di categoria delle imprese coinvolte di acquisire la disponibilità di alcune aziende a partecipare direttamente alle attività necessarie a sperimentare alcune funzionalità del sistema.

Per garantire l'uniformità delle attività ed il buon esito della sperimentazione, si indicano di seguito alcune linee di condotta che è opportuno siano rispettate da tutte le imprese e le associazioni di categoria che intendono partecipare alla sperimentazione.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

La durata della sperimentazione per le fasi attualmente previste è stimata in otto mesi.

Sono previste cinque fasi di realizzazione del prototipo, necessarie allo sviluppo delle funzionalità da dover sperimentare.

FASI DI RILASCIO	FUNZIONALITÀ DA TESTARE	SOGGETTI COINVOLTI
Prima fase - rilascio contestuale ad inizio sperimentazione.	Funzionalità 1 “Accreditamento”	Tutti
Seconda fase - rilascio successivo all'accREDITamento	Funzionalità 2 “Vidimazione Digitale FIR”	Produttori - Trasportatori
Terza fase - rilascio successivo all'accREDITamento	Funzionalità 3 “Vidimazione Digitale Reg. C/S”	Produttori - Trasportatori - Impianti
Quarta fase - rilascio successivo alla vidimazione	Funzionalità 4 “Comunicazione dati Reg. C/S”	Tutti
Quinta fase - rilascio successivo alla vidimazione	Funzionalità 5 “Comunicazione dati FIR”	Produttori - Trasportatori - Impianti (pericolosi)

Una prima fase di rilascio del portale per l'accREDITamento, una successiva fase di rilascio dei moduli per la vidimazione dei formulari e una successiva fase per la vidimazione dei registri, il rilascio del modulo per la trasmissione dei dati di registro di carico e scarico e il rilascio dei moduli per la trasmissione dei dati dei formulari per i rifiuti speciali pericolosi. Si prevede un'ulteriore fase di sperimentazione documentale per la verifica dei nuovi formati di registro di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti propedeutica alla definizione dei nuovi casi d'uso e alla verifica dei modelli stessi.

La sperimentazione prevede tre attività a carico delle imprese partecipanti: la registrazione, la trasmissione dei dati contenuti nei registri di carico e scarico e la trasmissione dei dati essenziali dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, con le modalità semplificate che saranno appositamente indicate al momento del rilascio dei rispettivi moduli.

I modelli di riferimento da utilizzare sono quelli contenuti nella disciplina attualmente vigente (DM n.145 del 1998 e D.M n.148 del 1998), che verranno trasposti in formato digitale e dovranno essere trasmessi con le modalità e le tempistiche indicate.

Al fine di procedere alla compilazione e all'invio dei dati in formato digitale si utilizzeranno, laddove presenti, i sistemi gestionali correntemente in uso e opportunamente implementati, senza oneri per le imprese dai propri fornitori di software aderenti alla presente sperimentazione, a seguito del rilascio di ciascun modulo per consentire il dialogo con il sistema centrale. Ciò nell'intento di minimizzare l'impatto sull'organizzazione dell'impresa.

Specifiche modalità di invio mediante appositi tracciati record saranno indicate per le imprese che non dispongono di un sistema gestionale; per le Associazioni datoriali che erogano servizi per la tenuta della contabilità ambientale per l'invio dei dati dei registri di carico e scarico nonché altri soggetti delegati dalle imprese.

Gli adempimenti e le comunicazioni oggetto di sperimentazione non sono sanzionabili per eventuali errori, omissioni o disallineamenti. La compilazione dei modelli nell'ambito della fase di sperimentazione, ad eccezione dell'utilizzo del formulario vidimato elettronicamente secondo quanto previsto all'articolo 193, comma 5, infatti, non sostituisce gli adempimenti attualmente vigenti e non esime le imprese e le Associazioni dal regolare e ordinario adempimento dei documenti di tracciabilità secondo le previsioni degli artt. 189, 190 e 193 del decreto legislativo n.152 del 2006.

Al fine di garantire una adeguata attendibilità dei risultati della sperimentazione le imprese si impegnano a partecipare in maniera continua e costante. Resta ferma la volontarietà della partecipazione alla sperimentazione e l'eventuale possibilità, per intervenute condizioni ostative, di uscire dalla sperimentazione stessa.

3. ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO.

Le imprese e le associazioni datoriali e loro società di servizi o altri soggetti delegati che partecipano alla sperimentazione dovranno preliminarmente accedere al portale che sarà indicato dall'Albo e verificare/confermare i propri dati anagrafici.

Le imprese che partecipano alla sperimentazione simuleranno quella che sarà l'iscrizione al Registro elettronico nazionale accedendo all'apposito portale mediante riconoscimento con identità digitale nel rispetto della normativa CAD.

Questa fase è necessaria al fine di definire la profilazione delle diverse tipologie di utenze e dovrà consentire di migliorare e facilitare l'accessibilità al sistema e alle procedure d'iscrizione e di utilizzo del Registro in relazione alle condizioni ed esigenze operative delle imprese.

4. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO.

Le imprese, le associazioni datoriali che partecipano alla sperimentazione dovranno trasmettere i dati relativi ai registri di carico e scarico, adempimento trasversale a tutte le tipologie di utenti tenuti all'iscrizione al registro e aderenti alla sperimentazione.

Tale attività coinvolgerà le imprese già digitalizzate che potranno trasmettere le informazioni tramite interfaccia con modalità da definire e le imprese prive di gestionale, che dovranno trasmettere i dati mediante un "tracciato record", anche per il tramite o con il supporto delle associazioni datoriali (e loro società di servizi o altri soggetti delegati).

Per la partecipazione alla sperimentazione i fornitori di software gestionali (anche interni all'impresa) dovranno provvedere all'adeguamento degli strumenti informatici già in uso presso le imprese.

Con cadenza mensile le imprese o soggetti da queste delegati provvederanno ad effettuare l'upload del flusso dei dati contenuti nei registri di c/s.

5. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEI FORMULARI.

Le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi che partecipano alla sperimentazione dovranno trasmettere i dati dei formulari secondo due diverse modalità:

- una prima in cui la trasmissione potrà essere delegata ad uno dei soggetti, fra cui trasportatore, intermediario o associazione datoriale per quanto riguarda la trasmissione del dato;
- e una seconda prevedendo il coinvolgimento diretto anche di produttori di rifiuti speciali pericolosi dotati di proprio sistema gestionale.

Per la partecipazione alla sperimentazione i fornitori di software gestionali (anche interni all'impresa) dovranno provvedere all'adeguamento degli strumenti informatici di cui dispongono, già in uso presso le imprese, per consentire la trasmissione dei dati al sistema centrale.

In fase di sperimentazione saranno definite modalità, tempistiche, tipologia di dati e sistema di compilazione ed invio del FIR al Registro elettronico nazionale.

I dati obbligatori per la compilazione del FIR devono ad ogni modo essere annotati e presenti sulla stampa del documento cartaceo che accompagna il trasporto, poiché come già detto in precedenza la partecipazione alla sperimentazione non si sostituisce all'adempimento degli obblighi di legge. In ogni caso l'utilizzo del formulario vidimato digitalmente con le modalità previste all'art. 193, comma 5, è sostitutivo delle 4 copie a ricalco previste attualmente.

Al termine della movimentazione l'impianto di destinazione trasmetterà al Registro elettronico nazionale il formulario completo, compilato in ogni sua parte.

6. FUNZIONALITÀ AL MOMENTO ESCLUSE DALLA SPERIMENTAZIONE

Durante la presente sperimentazione, sono escluse dalla prototipizzazione le seguenti funzionalità:

- Spedizioni transfrontaliere e intermodalità
- Sistemi di geolocalizzazione
- Procedure di emergenza
- Servizi per gli Organi di controllo e per le Pubbliche Amministrazioni

7. ELABORAZIONE DEI DATI E DEI RISULTATI

Allo scadere degli otto mesi previsti per la sperimentazione, la Direzione generale del Ministero dell'ambiente per l'economia circolare (ECI) e l'Albo nazionale gestori ambientali acquisiscono i dati e le informazioni, anche tramite le associazioni di categoria che aderiscono alla sperimentazione, e provvedono alla loro elaborazione per la definizione dei risultati esponendo in modo anonimo gli esiti e mettendoli a disposizione di tutte le imprese e associazioni di categoria che hanno preso parte alla sperimentazione, anche al fine di effettuare una verifica sull'andamento delle attività e di acquisire proposte o osservazioni dai partecipanti, con l'obiettivo di perfezionare il sistema e le procedure.

8. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

La Direzione generale del Ministero dell'ambiente per l'economia circolare (ECI) e l'Albo nazionale gestori ambientali si impegnano a garantire la riservatezza dei dati che saranno acquisiti nel corso della sperimentazione, che potranno essere utilizzati solo ai fini della stessa, ferma restando la necessità di procedere ad una loro aggregazione ed elaborazione per una lettura efficace degli esiti, garantendo la riservatezza e l'integrità dati personali. I dati personali trattati vengono utilizzati esclusivamente per consentire l'accesso ai servizi del Prototipo di Registro elettronico nazionale tramite il quale la persona compie le operazioni previste dal presente accordo (es. inserimento anagrafica, vidimazione e trasmissione dei dati di registro C/S e FIR e trasmissione dati sulle

autorizzazioni e sui controlli, caricamento documenti, ecc.) e assicurare la registrazione automatica sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate dagli utenti (log del caricamento dei dati, trasmissione dei dati, ecc.), per il monitoraggio della fruizione del dato e per fini statistici.

A tal fine si rimanda al modello di informativa al trattamento dei dati personali allegato al presente accordo sub “A”.

Le imprese, le associazioni datoriali e altri soggetti delegati che intendono prendere parte alla sperimentazione, si impegnano alla totale riservatezza ed a non divulgare informazioni o dati o documentazioni acquisiti nell’ambito delle operazioni e delle attività di sperimentazione o a questa funzionali.

9. FORMAZIONE E ASSISTENZA

Prima dell’avvio della Sperimentazione la Direzione, l’Albo Nazionale gestori ambientali promuoveranno una o più giornate informative destinate ai soggetti che fanno parte del campione scelto e alle Associazioni datoriali che dovranno supportare le imprese nella sperimentazione.

Ulteriori momenti formativi saranno promossi, quando necessario, durante le diverse fasi di sperimentazione.

Inoltre, La Direzione generale del Ministero dell’ambiente per l’economia circolare (ECI) e l’Albo nazionale gestori ambientali si impegnano a comunicare, al momento dell’avvio della sperimentazione, i canali di assistenza a cui è possibile rivolgersi garantendo la riservatezza e l’integrità dei dati personali. I dati personali trattati vengono utilizzati esclusivamente per fornire assistenza informativa agli utenti e rispondere alle richieste di informazioni formulate tramite il portale o pervenute tramite i canali di contatto.

A tal fine si rimanda al modello di informativa al trattamento dei dati personali allegato al presente accordo sub “B”.

10. COSTI

La volontarietà della partecipazione alla sperimentazione non comporta alcun onere o ricavo economico per gli aderenti.

11. ASSOCIAZIONI DATORIALI

Fermi restando i rispettivi Statuti, le Associazioni datoriali, nell’ambito della sperimentazione, svolgono una o più delle seguenti azioni:

- Forniscono supporto alle Imprese partecipanti alla sperimentazione;
- Testano le modalità di delega del servizio alle Associazioni datoriali da parte delle Imprese, laddove previsto, al fine di regolare tale opzione anche ai fini dell’avvio, a regime, del Registro di Tracciabilità;
- Monitorano lo svolgimento delle attività e rappresentano all’Albo nazionale gestori ambientali e alla Direzione ECI problematiche generali e soluzioni alle eventuali criticità per la messa a regime dell’iniziativa;
- Costituiscono un’interfaccia tra le imprese aderenti alla sperimentazione e l’Albo nazionale gestori ambientali e la Direzione ECI in grado di coordinare e raccogliere le eventuali criticità, gli aspetti positivi e le problematiche.